PROTOCOLLO D'INTESA PER COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE

TRA REGIONE MARCHE E CONSIGLI PROVINCIALI DI

ANCONA – MACERATA - PESARO-URBINO – FERMO-ASCOLI PICENO

DELL'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

TRA

La Regione Marche, nella persona del Segretario Generale, dott.ssa Deborah Giraldi, domiciliato per la carica in Via Gentile da Fabriano, 1- Ancona,

di seguito anche semplicemente Regione,

E

Il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Ancona avente sede ad Ancona in Via Degli Orefici n. 2, qui rappresentato dal suo Presidente pro tempore Roberto Di Iulio,

Il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Ascoli Piceno avente sede ad Ascoli Piceno in C.so Trento e Trieste n. 115 qui rappresentato dal suo Presidente pro tempore Carla Capriotti,

Il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Fermo avente sede a Fermo in Via XXV Aprile n. 4 qui rappresentato dal suo Presidente pro tempore Elmo Postacchini,

Il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Macerata avente sede a Macerata in Macerata Via Ignazio Silone n.37, qui rappresentato dal suo Presidente pro tempore Russo Riccardo,

Il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Pesaro-Urbino avente sede a Pesaro in Via G. Picciola n. 6 qui rappresentato dal suo Presidente pro tempore Alba Pazzaglini,

di seguito anche congiuntamente definiti "consigli provinciali",

PREMESSO

- che a seguito della crisi economica-finanziaria risulta fondamentale attivare tutte le azioni che possano portare alla crescita di competenze, sia dei lavoratori che delle aziende nel settore contabile-finanziario;
- che risulta parimenti importante sostenere tali competenze nei confronti dei lavoratori al fine di una loro migliore collocazione o ricollocazione nel mercato del lavoro locale:
- che la Regione Marche, tra l'altro: promuove e favorisce le politiche di riqualificazione dei lavoratori al fine del loro migliore inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro;
- che con L.R.14 maggio 2012, n. 12, ha istituito la Stazione Unica Appaltante regionale, nel prosieguo SUAM, e con DGR n. 1670/2012 e, s.m.i, ha, tra l'altro, definito tempi modalità utili ad assicurarne l'operatività;
- che, attraverso la Posizione di Funzione "Provveditorato, economato e sicurezza sui luoghi di lavoro" gestisce l'acquisizione di beni e servizi per tutte le strutture organizzative dell'Amministrazione;
- che i Consigli Provinciali dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro come sopra individuati, in considerazione delle competenze specifiche dei propri iscritti in tali materie e del ruolo di consulenza aziendale dei professionisti aderenti, sono i soggetti istituzionali in grado di svolgere un efficace ruolo di collegamento e supporto tra le esigenze delle imprese, gli adempimenti e le verifiche imposte alle stazioni appaltanti dal codice dei contratti pubblici, nonché le politiche da attivare da parte della Regione Marche in tali settori;

1

- che i Consulenti del Lavoro sono professionisti esperti in materia di gestione dei rapporti di lavoro e sono riconosciuti come partner tecnici della Regione nei vari ambiti ove possono essere coinvolti per le materie di propria competenza professionale;
- che il 18 aprile 2016 è stato emanato il D.lgs. 50 denominato Codice dei contratti pubblici;
- che Il 20 maggio 2017 è entrato in vigore il correttivo appalti (D.lgs. 56/2017) che ha introdotto importanti novità al nuovo Codice appalti;
- che secondo l'articolo 95, co. 10, le imprese dovranno indicare nell'offerta economica: i propri costi della manodopera nonché gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione di: forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.
- che le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione devono verificare quanto stabilito dall'art. 97 comma 5 lettera d), (e ciò indipendentemente dal fatto che l'offerta sia risultata anomala) ossia che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle ministeriali.
- •che l'esclusione dell'offerta avviene solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4. In alternativa l'offerta viene scartata se viene accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che è anormalmente bassa in quanto il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle.
- che l'art. 23, comma 16, prevede che per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente dal Ministero del lavoro con apposite tabelle. Tale costo è definito sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.
- che per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno; possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.
- che in caso di inadempienza da parte delle Regioni, i prezzari saranno aggiornati, entro i successivi 30 giorni, direttamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le Regioni interessate.
- che nei contratti di forniture e servizi, la stazione appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, deve individuare nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel comma 16, dell'articolo 23 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;
- che la suddetta valutazione tecnica è un'operazione complessa e che l'amministrazione regionale non annovera al suo interno professionalità esperte nelle materie de quo;
- che il Servizio stazione Unica Appaltante Marche (SUAM), la P.F. Provveditorato, economato e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché la P.F. informatica e crescita digitale della Regione Marche sono le strutture che, in conformità alla D.G.R. 1511 del 18/12/2017 e della D.G.R. 237 del 26/02/2018, essendo istituzionalmente deputate a svolgere le gare per l'ente, sono individuate quali soggetti più idonei a stabilire forme stabili di collaborazione con i Consigli provinciali dell'Ordine dei consulenti del lavoro, per far sì che le verifiche sui costi della manodopera degli operatori economici che presentano l'offerta in sede di procedura di gara, possano far emergere con precisione la congruità o meno del costo del lavoro in relazione all'appalto da aggiudicare;
- che, con DGR n. 1476 del 12/11/2018, l'Amministrazione Regionale ha stabilito di avviare una collaborazione istituzionale con le articolazioni territoriali dell'Ordine dei Consulenti del lavoro, approvando lo schema di Protocollo d'Intesa per regolamentare termini e modalità di cooperazione;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto dell'accordo

Oggetto del presente accordo è lo sviluppo di una collaborazione istituzionale tra la Regione Marche e i Consigli Provinciali dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Ancona, di Ascoli Piceno, di Fermo, di Macerata e di Pesaro Urbino, finalizzata a contribuire alla qualificazione delle strategie e degli interventi messi in atto per la crescita del nostro sistema produttivo, sociale ed economico.

2

Art.2 - Attività formativa

Le parti si impegnano a promuovere e svolgere azioni formative congiunte sui temi di cui al presente accordo e, più in generale, su altri temi di interesse comune che dovessero emergere.

In fase di redazione dei progetti (art. 23, co.16 del DLGS 50/2016 e s.m.i.) da porre a base di procedure di gara da espletarsi a cura della Regione Marche i Consigli Provinciali si impegnano a collaborare assicurando la formazione, ad opera dei consulenti del lavoro dagli stessi indicati, ai progettisti dipendenti della Regione Marche che negli appalti debbono determinare il costo della manodopera sulla base delle tabelle ministeriali definite in sede di contrattazione collettiva nazionale dei diversi settori merceologici e delle diverse aree territoriali.

Art.3 - Politiche attive

La Regione, attraverso le proprie strutture organizzative intende estendere ai Consigli Provinciali dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, la partecipazione alla concertazione e alla collaborazione, che sviluppa con gli stakeholder del territorio, per definire azioni ed interventi in materia di politiche attive del lavoro al fine di agevolare il collocamento o il ricollocamento dei soggetti disoccupati o inoccupati. In particolare, la collaborazione dei Consigli Provinciali può riguardare:

- a) interventi tecnici consultivi anche nella predisposizione degli atti attinenti gli ambiti professionali di propria competenza;
- b) aggiornamento e semplificazione delle modalità di somministrazione della formazione professionale in apprendistato professionalizzante, sia pubblica che sostenuta completamente a carico dell'azienda, anche mediante il ricorso a fondi paritetici professionali;
- c) promozione e diffusione dell'adozione dei contratti di apprendistato nelle diverse forme previste;
- d) predisposizione di un vademecum destinato ai datori di lavoro che intendono formare i propri lavoratori avendo luoghi idonei alla formazione e risorse umane con adeguate capacità e competenze;
- e) individuazione delle competenze da validare e certificare;
- f) aggiornamento del sistema informativo delle comunicazioni telematiche dei datori di lavoro;
- g) individuazione dei fabbisogni formativi delle imprese del territorio funzionali a favorire l'inserimento ed il rientro nel lavoro di soggetti inoccupati e disoccupati;
- h) partecipare ai principali tavoli tecnici regionali in materia di lavoro e d'impresa.

Art. 4 Attività di collaborazione con la Stazione Appaltante

La corretta impostazione, in fase progettuale, degli elementi di costo (tra i quali la manodopera) si sostanzia nella scelta del CCNL che sia connesso e compatibile con l'effettiva attività oggetto dell'appalto. Tale corretta impostazione progettuale nella determinazione dell'importo a base di gara consentirà alla stazione appaltante Regione Marche, in sede di verifica della congruità dell'offerta, di procedere trovando il giusto equilibrio tra i due interessi contrapposti: quello di aggiudicare l'appalto ad operatori economici la cui offerta risulti più economica e vantaggiosa per la stazione appaltante e quello per cui l'offerta, nel suo complesso, risulti congrua ed eseguibile.

Ai sensi del presente accordo i Consigli provinciali si impegnano a supportare la stazione appaltante Regione Marche con interventi formativi, mirati nella predisposizione dei modelli da utilizzare nelle procedure di gara, a corredo dell'offerta economica, che consentano agli offerenti di dichiarare i propri costi della manodopera ai sensi del co. 10 dell'art. 95 del D.lgs 50/2016 e smi. Tali modelli dovranno essere strutturati in modo che la stazione appaltante possa evincere in modo chiaro e univoco i seguenti sub elementi: 1) costo unitario, 2) monte ore, 3) numero e qualificazione dei lavoratori. A tal fine i Consigli Provinciali si impegnano gratuitamente ad organizzare n. 2 (due) sessioni formative annue di tre ore ognuna, riservate ai funzionari degli uffici della Regione Marche.

Qhe y Colum

H Ja

33 M

La Regione Marche mette a disposizione i locali per la formazione di cui al comma precedente ove potranno partecipare anche iscritti all'albo tenuto dai medesimi consigli provinciali per la loro formazione obbligatoria.

Art. 5-Durata dell'accordo

Il presente accordo ha durata annuale, decorrente dalla data di sottoscrizione e con esplicita esclusione del rinnovo tacito.

Le parti si incontreranno almeno 60 giorni prima della scadenza per valutare la prosecuzione della collaborazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Ancona, 19 dicembre 2018

Il Segretario Generale della Regione Marche
Dott.ssa Deborah Giraldi
Il Presidente del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Ancona
Dott. Roberto Di Iulio

Il Presidente del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Ascoli Piceno Dott.ssa Carla & appiotti

Il Presidente del Consiglio Provinciale/dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Fermo Dott. Elmo Postacchini

Il Presidente del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Macerata Dott. Riccardo Russo

Il Presidente del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Pesaro-Urbino Dott.ssa Alba Pazzaglini